



COMUNE DI FORMIA

(Provincia di Latina)

Relazione sulla gestione Rendiconto 2017

(art. 151, comma 6 e art. 231 D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267 - Art. 11, comma 6, d.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.)

RELAZIONE SULLA GESTIONE RENDICONTO 2017

PREMESSA

La riforma dell'ordinamento contabile: l'entrata in vigore dell'armonizzazione

La legge n. 42 del 5 maggio 2009, di attuazione del federalismo fiscale, ha delegato il Governo ad emanare, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, decreti legislativi in materia di armonizzazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali. La delega è stata attuata dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*.

Il nuovo ordinamento contabile e i nuovi schemi di bilancio sono entrati in vigore il 1° gennaio 2015, dopo la proroga di un anno disposta dall'art. 9 del D.L. 31 agosto 2013, n. 2 convertito in Legge n. 124/2013 previa valutazione della sperimentazione di tre anni (dal 2012 al 2014) per un numero limitato di enti.

Il Comune di Formia non ha partecipato alla sperimentazione dei nuovi sistemi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011; di conseguenza il bilancio di previsione 2015 ed il bilancio pluriennale 2015-2017 sono stati predisposti secondo gli schemi di cui al D.P.R. 194/96 con funzione autorizzatoria, mentre il bilancio di previsione 2016-2018 è stato redatto ai sensi del nuovo modello di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Nello specifico, nell'esercizio 2015, questo Ente ha provveduto ad applicare il principio contabile della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 provvedendo a:

- ☐ riaccertamento straordinario dei residui;
- ☐ applicazione del principio della competenza potenziata;
- ☐ istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- ☐ costituzione del fondo pluriennale vincolato.

L'Ente ha deciso, con deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio 2015-2017 di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale, del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato all'esercizio 2016.

Ai fini di una migliore comprensione delle informazioni riportate nelle sezioni seguenti, con particolare riferimento alle serie storiche dei dati, vengono di seguito richiamate le principali novità introdotte dalla riforma, che trovano diretta ripercussione sui documenti contabili di bilancio dell'Ente:

- l'adozione di un **unico schema di bilancio di durata triennale** (in sostituzione del bilancio annuale e pluriennale) articolato in **missioni** (funzioni principali ed obiettivi strategici dell'amministrazione) e **programmi** (aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi strategici) coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale (classificazione COFOG europea).
- per l'anno 2015 il bilancio predisposto secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011 ed il relativo rendiconto hanno avuto una funzione conoscitiva, conservando carattere autorizzatorio i documenti contabili “tradizionali”. La nuova classificazione evidenzia la finalità della spesa e consente di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la loro destinazione alle politiche pubbliche settoriali, al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio. Le Spese sono ulteriormente classificate in macroaggregati, che costituiscono un'articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa e sostituiscono la precedente

classificazione per Interventi. Sul lato entrate la nuova classificazione prevede la suddivisione in Titoli (secondo la fonte di provenienza), Tipologie (secondo la loro natura), Categorie (in base all'oggetto). **Unità di voto** ai fini dell'approvazione del Bilancio di esercizio sono: i programmi per le spese e le tipologie per le entrate;

- l'evidenziazione delle **previsioni di cassa** in aggiunta a quelle di competenza, nel primo anno di riferimento del bilancio.
- l'applicazione del **nuovo principio di competenza finanziaria potenziata**, secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengano a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Tale principio comporta dal punto di vista contabile notevoli cambiamenti soprattutto con riferimento alle spese di investimento, che devono essere impegnate con imputazione agli esercizi in cui scadono le obbligazioni passive derivanti dal contratto: la copertura finanziaria delle quote già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata è assicurata dal "fondo pluriennale vincolato". Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi, previsto allo scopo di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse;
- le previsioni dell'articolo 3, comma 7, del D.lgs. n. 118/2011, che prevedono che, alla data di avvio dell'armonizzazione, gli enti provvedono al **riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi** al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre e ad indicare, per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto, gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria: per tali residui si provvede alla determinazione del fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti (cd. fondo pluriennale vincolato) di importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati; il fondo costituisce copertura alle spese re-impegnate con imputazione agli esercizi successivi.
- in tema di accertamento delle entrate, la previsione di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato, secondo il quale sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali deve essere stanziata in uscita un'apposita voce contabile ("**Fondo crediti di dubbia esigibilità**") che confluisce a fine anno nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata.

Il rendiconto nel processo di programmazione e controllo

Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo di programmazione e controllo che trova la sintesi finale proprio in questo documento contabile.

Se, infatti, il documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione rappresentano la fase iniziale della programmazione, nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche e tattiche della propria azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce la successiva fase di verifica dei risultati conseguiti, necessaria al fine di esprimere una valutazione di efficacia dell'azione condotta. Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste una importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione, costituendo un momento virtuoso per l'affinamento di tecniche e scelte da effettuare. E' facile intuire, dunque, che i documenti che sintetizzano tali dati devono essere attentamente analizzati per evidenziare gli scostamenti riscontrati e comprenderne le cause, cercando di migliorare le performance dell'anno successivo.

Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme dell'ordinamento contabile, norme che pongono in primo piano la necessità di un'attenta attività di programmazione e di un successivo lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in relazione all'efficacia

dell'azione amministrativa, all'economicità della gestione e all'adeguatezza delle risorse impiegate. In particolare:

- l'art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al rendiconto venga allegata una relazione sulla gestione, nella quale vengano espresse *“le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti”*. Ancora l'art. 231 del D.Lgs. n. 267/00 precisa che *“La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili”*.

- l'art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione sulla gestione.

La relazione al rendiconto della gestione qui presentata costituisce il documento di sintesi delle due disposizioni di legge sopra menzionate, con cui si propone di valutare l'attività svolta nel corso dell'anno cercando di dare una adeguata spiegazione ai risultati ottenuti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione agli eventi considerati.

I CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI

I documenti del sistema di bilancio, relativi al Rendiconto e sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante nella persona del Commissario Straordinario, nominato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8.01.2018 a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. b), n. 2 del D.lgs. n. 267/2000, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei principi contabili generali introdotti con le "*disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio*" (D.Lgs.118/11). Si è, pertanto, operato secondo questi presupposti, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o delle relazioni previste dall'importante adempimento.

L'Ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118*" (D.Lgs.126/14).

In particolare, in considerazione dal fatto che "(..) *le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)*" (D.Lgs.118/2011, art. 3/1), si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di rendiconto è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del *principio n.13 - Neutralità e imparzialità*);
- il sistema di bilancio, relativamente ai documenti di consuntivo, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del rendiconto. I dati e le informazioni riportate nella presente relazione sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del *principio n.14 - Pubblicità*);
- il consuntivo, come i documenti di rendiconto dell'attività di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del *principio n.18 - Prevalenza della sostanza sulla forma*).

LA GESTIONE DI COMPETENZA

Il risultato della gestione di competenza

La gestione di competenza rileva un **avanzo di competenza di € 2.334.149,64** così determinato:

Quadro riassuntivo della gestione di competenza

Comune di Formia
Esercizio: 2017

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Data: 19-04-2018 Pag. 1
Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		6.633.361,63	Disavanzo di amministrazione	0,00	
Utilizzo avanzo di amministrazione	667.093,65				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	3.410.710,37				
Fondo pluriennale vincolato in capitale	2.871.414,23				
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	23.044.703,44	20.848.709,00	Titolo 1 Spese correnti	37.728.079,00	32.038.924,36
Titolo 2 Trasferimenti correnti	4.480.660,20	3.373.758,60	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	638.691,00	
Titolo 3 Entrate extratributarie	5.414.868,33	5.566.620,73	Titolo 2 Spese in conto capitale	4.099.480,01	3.331.274,22
Titolo 4 Entrate in conto capitale	3.277.378,28	1.874.244,61	Fondo pluriennale vincolato in capitale	1.636.621,73	
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	444.308,97	26.300,28	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	444.038,97	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	38.561.654,54	32.629.760,40	Totale spese finali.....	39.828.181,61	33.370.198,58
Titolo 6 Accensioni di prestiti	444.308,97	78.453,65	Titolo 4 Rimborsi di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013)	2.130.760,68	3.173.911,77
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.117.340,48	4.303.264,76	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	4.117.540,48	4.066.749,33
Totale entrate dell'esercizio	43.223.403,99	37.740.479,04	Totale spese dell'esercizio	46.066.472,77	40.610.764,30
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	48.402.622,41	44.379.460,64	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	46.066.472,77	40.610.764,30
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	2.334.149,64	3.764.676,34
TOTALE A PAREGGIO	48.402.622,41	44.379.460,64	TOTALE A PAREGGIO	48.402.622,41	44.379.460,64

LA GESTIONE FINANZIARIA

Il bilancio di previsione 2017

Il bilancio di previsione è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 18 aprile 2017. Successivamente sono state apportate variazioni al bilancio di previsione attraverso i seguenti atti:

- 1) Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29.07.2016 avente ad oggetto:
“Assestamento generale del bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2017 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n.267/2000”;

Per l'esercizio di riferimento con le sotto riportate deliberazioni sono state approvate le tariffe e aliquote delle seguenti entrate:

Oggetto	Provvedimento	Numero	Data
Aliquote IMU	Consiglio Comunale	51	10.03.2017
Aliquote TASI	Consiglio Comunale	51	10.03.2017
Tariffe TOSAP	Consiglio Comunale	48	10.03.2017
Tariffe TARI	Consiglio Comunale	41	10.03.2017
Tariffe e canoni per le iniziative pubblicitari e diritti sulle pubbliche affissioni	Consiglio Comunale	49	10.03.2017
Addizionale IRPEF	Consiglio Comunale	50	10.03.2017
Servizi a domanda individuale	Giunta Comunale	42	10.03.2017
10.03.2017			

Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2017 risulta determinato in euro **3.764.676,34.**

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Il risultato della gestione finanziaria 2017 presenta un avanzo di € **15.620.970,38** come risulta dal prospetto che segue:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio			6.633.981,60
RISCOSSIONI	7.758.308,47	29.983.170,57	37.741.479,04
PAGAMENTI	9.678.183,59	30.932.600,71	40.610.784,30
Saldo di cassa al 31 dicembre			3.764.676,34
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre			3.764.676,34
RESIDUI ATTIVI	24.366.933,36	13.240.233,42	37.607.166,78
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>			0,00
RESIDUI PASSIVI	10.614.005,08	12.588.922,53	23.204.260,01
FPV per spese correnti			639.991,00
FPV per spese in conto capitale			1.906.621,73
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 (A)			15.620.970,38
Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2017			
PARTE ACCANTONATA			
fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017			7.545.941,34
Fondo anticipazioni di liquidità DL 35 del 2013			-
Fondo perdite società partecipate			-
fondo rischi per contenzioso			-
fondo accantonamenti per indennità fine mandato			18.058,46
P.E.E.P.			53.750,00
TOTALE PARTE ACCANTONATA (B)			7.617.749,80
PARTE VINCOLATA			
vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			1.204.649,65
vincoli derivanti da trasferimenti			3.664.429,10
vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui			1.028.518,69
vincoli formalmente attribuiti dall'ente			903.424,72
Altri vincoli – Spesa del personale			415.920,84
TOTALE PARTE VINCOLATA (C)			7.216.943,00
TOTALE PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI (D)			503.300,67
TOTALE PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D)			282.976,91

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il quadro riporta il risultato di amministrazione dell'esercizio e ne individua l'esito finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo. Queste operazioni comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato risorse dell'anno (incassi e pagamenti in competenza) o rimanenze di esercizi precedenti (incassi e pagamenti su residui). I residui attivi e passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre la consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV/U), se costituito, denota la presenza di impegni di spesa già finanziati ma imputati in esercizi futuri, in dipendenza del loro grado di esigibilità non riconducibile all'esercizio dell'attuale rendiconto.

Si è proceduto a determinare il valore contabile del risultato di amministrazione applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti, compatibilmente con il rispetto delle norme di riferimento.

Oltre a questo aspetto, la verifica ha interessato anche la composizione interna del risultato in modo da escludere che al suo interno, pur in presenza di un risultato apparentemente positivo, non vi fossero delle quote oggetto di vincolo superiori all'ammontare complessivo del risultato contabile.

Relativamente al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018, pertanto, sarà possibile utilizzare la quota del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate, oltreché la parte dell'avanzo originata dalle altre componenti.

Il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio 2017 è pari a euro **15.620.970,38** e si compone in fondi accantonati, vincolati, destinati e disponibili come di seguito:

QUOTE ACCANTONATE

Nel risultato dell'esercizio 2017 sono stati effettuati i seguenti accantonamenti:

A) Fondo crediti di dubbia esigibilità: € 4.815.498,74 al 31.12.2015

€ 1.677.891,33 Quota esercizio 2016

€ 1.052.551,27 Accantonamento nel rendiconto 2017

Totale FCDE **€ 7.545.941,34**

B) Fondo indennità di fine mandato € 18.058,46

C) PEEP € 53.750,00

Di seguito si analizzano le modalità di quantificazione delle quote accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2017.

A) Fondo crediti di dubbia esigibilità

Com'è ormai noto il nuovo sistema contabile armonizzato prevede che anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, vengano accertate per l'intero importo del credito. A tal fine è necessario effettuare nel bilancio di previsione un accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno

e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. In sede di rendiconto, occorre verificare la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato e accantonare nel risultato di amministrazione un ammontare di fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato secondo le modalità contenute nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria in vigore dall'esercizio 2015.

La quota **Accantonata** del risultato di amministrazione ammonta a euro **7.545.941,34** ed è stata determinata alla luce delle seguenti considerazioni:

- nel corso delle gestioni 2015 – 2016 - 2017 lo stanziamento iniziale del FCDE iscritto in bilancio, determinato applicando all'importo complessivo di ciascuna delle entrate di dubbia e difficile esazione una percentuale pari al complemento a 100% della media semplice delle percentuali di esigibilità, rapportata al quinquennio, tenuto conto che tale stanziamento doveva essere almeno il 36% nel 2015, il 55% nel 2016 e il 70% nel 2017 di quanto così calcolato, NON è stato adeguato in riduzione, sulla base degli accertamenti effettivamente registrati nell'esercizio di competenza;
- nell'esercizio 2017 sono stati riscossi residui attivi di natura tributaria per i quali era stato costituito il FCDE in sede di riaccertamento straordinario all'1/1/2015.

B) Fondo rischi contenzioso: zero

L'accantonamento esposto nel risultato di amministrazione 2016 è stato interamente impiegato nell'esercizio 2017. Non è stato disposto ulteriore accantonamento avendo provveduto a istituire specifico capitolo nella Missione 20 del bilancio 2018 - 2020.

C) Fondo indennità di fine mandato: € 18.058,46

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) era stato altresì costituito apposito "*Accantonamento per il trattamento di fine mandato del Sindaco*".

Tale accantonamento, quantificato al 31/12/2017 in € 18.058,46, tiene conto della quota di avanzo vincolato derivante dagli impegni assunti negli esercizi fino al 2015, per la suddetta indennità di fine mandato del Sindaco per complessivi € 11.830,00, aumentato delle quote di accantonamento annuale di € 3.114,23, per gli esercizi 2016 e 2017.

Al termine del mandato, si raggiungerà una quota accantonata pari al TFM che sarà erogata al Sindaco (+ IRAP), per cui sarà applicata tale quota al bilancio in corso ai fini della relativa liquidazione.

D) P.E.E.P.: € 53.750,00

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati, ovvero quando si accerta che la spesa potenziale non può verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo, in occasione della prima rendicontazione dei risultati successiva alla liberazione del vincolo.

Rispetto alla quota accantonata nel risultato di amministrazione 2016, pari a € 350.000,00, l'importo accantonato al 31/12/2017 residua per € 53.750,00 tenuto conto della quota utilizzata di € 296.250,00, come da deliberazione consiliare n. 39 del 27/6/2017 e da determinazione del Settore Urbanistica n. 69 del 27/7/2017.

QUOTA VINCOLATA

La quota di avanzo di amministrazione vincolata dell'esercizio 2016 ammonta a € 7.216.943,00 e risulta così composta:

La quota dell'avanzo **Vincolata per legge o principi contabili** ammonta ad € 1.204.649,65 comprende le quote per le quali le leggi statali/regionali o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa. Nello specifico il vincolo al 31/12/2016 di € 1.028.259,56 ha avuto la seguente evoluzione nel corso della gestione 2017:

a) proventi della bucalossi e dei parcheggi impiegati per complessivi € 187.500,00 con applicazione dell'avanzo di amministrazione per € 52.500,00 (D.D. 120 del 24/7/2017 del Settore OO.PP) e per € 135.000,00 (DD. 91 del 4/8/2017 e D.D. 160 del 29/12/2017). A tale saldo di € 841.029,56 in sede di rendiconto sono stati ulteriormente vincolati € 363.620,09, ai sensi dell'art. 7, comma 7 d.lgs 285/1992. L'importo accantonato complessivamente vincolato **per legge o principi contabili** al 31/12/2017 è di € 1.204.649,65;

b) La quota dell'avanzo **Vincolata per trasferimenti** che è pari ad euro 3.664.429,10 comprende entrate derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'Ente per una specifica destinazione ed in particolare per i Servizi Sociali come nel dettaglio che segue:

- **Piano di Zona: € 1.852.276,18** così determinato: € 2.081.026,18 per vincolo del 2016 a cui: detrarre quota applicata nell'esercizio 2017 di € 228.750,00 (DD 469 del 14/9/2017-Settore Servizi sociali);
aggiungere ulteriore vincolo determinato a rendiconto 2017 di € 367.943,19 (cancellazione di residui passivi finanziati da entrate con vincolo di destinazione) + € 309.678,72 (finanziamento regionale non impegnato al 31/12/2017);
- **Piano di Zona da destinare: € 991.010,87** valore uguale al 31/12/2016
- **Piano di Zona – Comune di Formia € 143.520,14** valore uguale al 31/12/2016;

c) vincoli derivanti dalla **contrazione dei mutui** di complessivi € 903.424,72 è determinato dalla somma algebrica dell'accantonamento al 31/12/2016 di € 759.103,57 al quale detrarre la parte impiegata nell'esercizio 2017 di € 174.593,85 come da DD. 75 del 10/5/2017 e DD 124 del 25/7/2017 del Settore OO.PP. e aggiungere l'importo dei nuovi mutui di € 444.008,97 accertati e non impegnati;

d) La quota dell'avanzo **Vincolata per vincoli posti dall'ente**, è pari ad euro 903.424,72 e ricomprende le seguenti voci:

- PRUSST: € 521.835,99
- PROGETTO PLUS-: €199.682,97
- PORTO TURISTICO: €181.905,76

e) E' stata ulteriormente adeguato a € 415.920,84 il vincolo per Spesa del personale, rispetto al 2016 (€ 302.839,29) a seguito delle cancellazioni di residui passivi per € 113.081,55. Tale vincolo deriva dalle quote di spesa del personale e dei dirigenti afferente il trattamento accessorio non liquidato.

La parte destinata agli **Investimenti** pari ad € **503.300,67** è stata determinata dalla destinazione degli incassi per oneri permessi di costruire di € 432.802,69 e degli incassi di € 70.497,98 derivanti dalla vendita dei loculi cimiteriali.

Dal risultato di amministrazione dell'esercizio detratta la quota di accantonamento e la quota vincolata residua la quota dell'**avanzo disponibile** che è pari a **euro 283.972,51** e potrà essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio previa verifica del rispetto delle condizioni normativamente prescritte per l'applicazione dell'avanzo libero, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia/assestamento di bilancio (nuovo art. 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non ripetitivo.

LA GESTIONE DEI RESIDUI

Il riaccertamento dei residui alla data del 31 dicembre 2017

Il nuovo ordinamento contabile ha profondamente modificato il concetto di residuo. Al fine di rendere evidente la scadenza dei debiti e crediti, in base al D.Lgs. n. 118/2011 costituiscono residui passivi le obbligazioni giuridicamente perfezionate, relative a prestazioni, forniture e lavori eseguiti entro il termine dell'esercizio e non pagati mentre costituiscono residui attivi i crediti scaduti e non riscossi. Eventuali impegni ed accertamenti non esigibili al 31 dicembre devono essere reimputati in competenza dell'esercizio in cui si presume venga a scadenza l'obbligazione. Il rendiconto dell'esercizio 2016 si è chiuso con la seguente situazione in ordine ai residui:

Il riaccertamento ordinario dei residui

Al termine dell'esercizio si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 24.04.2018.

Con tale delibera:

- l'importo dei residui attivi al 31/12/2017 è pari ad € **37.607.166,78**
- l'importo dei residui passivi al 31/12/2017 è pari ad € **23.204.260,01**
- l'importo del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata nel bilancio di previsione 2018 è pari a € **2.546.612,73** sua composizione di:
 - ◆ quota corrente in € 639.991,00;
 - ◆ quota conto capitale in € 1.906.621,73;

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo pluriennale vincolato evidenzia la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego.

Come si evince immediatamente dalla denominazione, tale fondo è vincolato, in quanto finalizzato al sostenimento di determinate tipologie di spesa specificamente individuate, e pluriennale, in quanto destinato a garantire il raccordo tra più esercizi e a essere gestito in un arco temporale più esteso dell'esercizio annuale.

Tale fondo poi trova appostamento contabile tanto in entrata quanto in spesa. Nell'ambito dell'entrata, in relazione alle risorse – accertate negli esercizi precedenti – che finanziano spese correlate che maturano la condizione di esigibilità tanto nell'esercizio corrente quanto negli esercizi successivi.

Nell'ambito della spesa, in relazione alle risorse, già esigibili, che devono essere rinviate al futuro in quanto finalizzate a garantire la copertura delle spese che maturano tale condizione esclusivamente nelle annualità seguenti a quella in corso.

Funzione

Si tratta di una grandezza, costituita e gestita separatamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, che svolge alcune funzioni fondamentali nell'ambito della nuova contabilità armonizzata:

- 1) garantisce la copertura finanziaria (integrale) delle spese imputate agli esercizi sulla base del criterio dell'esigibilità;
- 2) assicura il mantenimento della correlazione tra le fonti di finanziamento e gli impieghi a destinazione vincolata a prescindere dall'esercizio o dagli esercizi di imputazione delle spese;
- 3) consente contabilmente la "quadratura" dei diversi bilanci di previsione, in relazione alle imputazioni eseguite a valere sugli esercizi successivi;
- 4) realizza la copertura finanziaria delle spese reimputate in occasione del riaccertamento (ordinario e straordinario) ai successivi esercizi in quanto non esigibili;
- 5) rende evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse;
- 6) costituisce una quota specificamente e separatamente individuata nell'ambito di ciascuna unità elementare della parte spesa del bilancio (insieme alla quota già impegnata).

Operazioni

Tale fondo, sulla base sempre dei principi contabili, sorge in alcuni casi ben precisi, che pongono l'esigenza di attivare una correlazione tra fonti e impieghi ovvero ad assicurare la copertura finanziaria di spese attribuite (anche in relazione al riaccertamento) a esercizi successivi rispetto a quello di accertamento dell'entrata.

In ogni caso, l'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata (in un determinato esercizio) è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese.

Nel bilancio di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è composto da due quote distinte:

- a) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio delle esigibilità; tale quota è stata

iscritta a bilancio nella parte spesa, contestualmente e per il medesimo valore del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata, per mezzo di variazione adottata dal Consiglio contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, a seguito della conclusione dell'attività di riaccertamento ordinario dei residui;

- b) le risorse che si prevede di accertare nel corso di un esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dello stesso con imputazione agli esercizi successivi; questa fattispecie è quella prevista nel bilancio di previsione 2015-2017, sfalsata di un anno tra spesa (anno n) ed entrata (anno n+1) ed è desumibile dal crono programma degli stati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi di spesa di investimento programmati.

In sede di rendiconto, il FPV non si costituisce, se le spese degli esercizi successivi per cui è stato accantonato, non sono state impegnate. Tali risorse confluiscono nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione.

Il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario

Secondo il medesimo principio contabile prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate. Ad esempio nel caso di trasferimenti a rendicontazione, per i quali l'accertamento delle entrate è imputato allo stesso esercizio di imputazione degli impegni, in caso di reimputazione degli impegni assunti nell'esercizio cui il riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili nell'esercizio successivo, si provvede al riaccertamento contestuale dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 66 in data 24.04.2018, di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui, sono stati reimputati residui passivi non esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio per i quali, non essendovi correlazione con le entrate, è stato costituito il fondo pluriennale vincolato di spesa:

Impegni assunti in competenza dell'esercizio 2017 e reimputati con il riaccertamento ordinario e impegni residui reimputati all'esercizio 2017 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui e ulteriormente reimputati con il riaccertamento ordinario.

LE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO

Entrate correnti

Il procedimento di accertamento delle entrate e di stesura dei relativi modelli obbligatori si è concretizzato nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza).

I modelli del rendiconto espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la consultazione e facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità).

Il riscontro sulle entrate, oggetto di accertamento in conto competenza, ha comportato la verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del credito, il titolo giuridico che lo supporta, il soggetto debitore, l'ammontare del credito con la relativa scadenza, mentre gli uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa documentazione giustificativa.

In linea di massima e salvo specifiche deroghe previste dalla legge o dai principi, l'iscrizione della posta contabile nel bilancio è avvenuta rispettando il criterio della scadenza del credito, dato che

l'accertamento delle entrate è effettuato nell'anno in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui viene a scadere.

Entrate tributarie

Le componenti principali dei tributi Comunali sono due: quella di natura patrimoniale rappresentata dall'Imposta Municipale Propria (IMU), e quella riferita ai servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Le altre imposte significative, come risulta dalla tabella, sono l'addizionale IRPEF, l'Imposta comunale sulla pubblicità, la tassa occupazione suolo pubblico TOSAP.

Il nuovo principio della competenza finanziaria prevede che le entrate tributarie vadano accertate con riferimento alle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive (i crediti) e non per cassa (le riscossioni); conseguentemente, essa comprende una quota di gettito di difficile o dubbia riscossione, che è destinata alla costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Le entrate tributarie accertate nell'esercizio 2017 ammontano ad € 23.044.703,44 e rappresentano una percentuale del 53,32% del totale delle entrate (€ 43.223.403,99) e il 65,95% delle entrate correnti (€ 34.940.467,29). Gli incassi registrano un importo pari ad € 16.178.942,67 pari a circa il 54% del totale riscossioni di competenza. Gli incassi complessivi, competenza e in c/residui sono stati pari a € 20.848.709,00 sono pari al 65,69% del totale delle entrate di parte corrente incassate nel 2017.

Le entrate da trasferimenti correnti

Gli accertamenti contabili, sono stati formalizzati applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica è esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.101), da famiglie (Tip.102), da imprese (Tip.103), da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie (Tip.104) ed i trasferimenti dall'unione europea e dal resto del mondo (Tip.105).

Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La registrazione dell'accertamento, pertanto, colloca l'importo nell'esercizio in cui è adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione.

L'importo accertato nell'esercizio 2017 ammonta ad € **6.480.865,52** e corrisponde ad una percentuale del 15% del totale delle entrate. Gli incassi di € 4.615.443,34 rappresentano il 71,22% dell'accertato nel 2017.

Le entrate extratributarie

Rientra in questo titolo la vendita di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200), gli interessi attivi (Tip.300), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500).

Gli accertamenti di rendiconto, sono stati formulati applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventa realmente esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Gestione dei servizi pubblici.* I proventi sono stati contabilizzati nell'esercizio in cui servizio è stato realmente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;
- *Interessi attivi.* Sono stati riportati nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulta esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono accertabili nell'esercizio dell'incasso;

- *Gestione dei beni*. Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono attribuite come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventa esigibile, applicando quindi la regola generale. Anche le entrate da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e che costituiscono, pertanto, risorse di natura non ricorrente, sono contabilizzate con il medesimo criterio e prevalentemente destinate, in virtù della loro natura, al finanziamento di investimenti.

Voci rilevanti delle entrate extratributarie sono rappresentate dalle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e dalle sanzioni sui parcheggi a pagamento.

L'importo accertato nell'esercizio 2017 ammonta ad € **5.414.898,33** che rappresenta una percentuale del 12,53% del totale delle entrate. Gli incassi pari a € 4.047.715,48 rappresentano il 74,75% dell'accertato, mentre il complessivo importo riscosso in conto competenza e in c/residui di € 5.566.655,73 è il 17,54% delle entrate correnti incassate al 31/12/2017.

Le entrate di parte capitale destinate agli investimenti, accertate per un importo pari ad € **3.277.378,28**, rappresentano una percentuale del 7,60% del totale delle entrate. Sono state incassate per € 1.158.401,25, pari al 35,35% dell'accertato.

Spese correnti

I criteri di massima adottati per *imputare* la spesa corrente di competenza sono stati i seguenti:

- lo stanziamento con il relativo impegno è collocato nel medesimo esercizio solo se l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, è interamente esigibile nello stesso anno;

- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stato applicato il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del *fondo pluriennale vincolato* (FPV) e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);

- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio.

Nell'esercizio 2017 sono state impegnate spese correnti per un importo di € **32.728.079,90** e spese in conto capitale per € **4.099.480,01**. I pagamenti CP+RS sono stati rispettivamente di € 32.038.924,36 e di € 1.331.204,22 su un totale di pagamenti di € 40.610.784,30.

Si evidenzia che nel corso della gestione 2017 è stato pagato l'importo di € 13.428,50 corrisposto al personale dipendente per "Rimborso spese legali sostenute dai dipendenti comunali per difesa in procedimenti penale" come da deliberazione della Giunta Comunale n. 271 del 23.10.2017, immediatamente esecutiva, adottata in via d'urgenza con i poteri del Consiglio Comunale. La suddetta deliberazione autorizzava le variazioni di bilancio necessarie per adeguare gli stanziamenti dei capitoli sui quali veniva imputata la spesa per il riconoscimento del surrichiamato debito. La stessa non risulta essere stata ratificata dal Consiglio Comunale.

PAREGGIO DI BILANCIO

Il quadro normativo: la legge n.208/2015 art. 1, comma 720,721 e 722

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i preventivi vincoli delle regioni a statuto ordinario.

Nello specifico, a decorrere dal 2016, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le

province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710).

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Inoltre, limitatamente all'anno 2016, sono previste talune esclusioni di entrate e di spese dagli aggregati rilevanti ai fini della determinazione del predetto saldo di finanza pubblica.

La gestione del pareggio di bilancio

Durante la gestione sono stati posti in essere i seguenti comportamenti al fine di garantire il rispetto del patto attraverso il monitoraggio costante e azioni volte al contenimento delle spese a valere sulla determinazione dell'obiettivo finale del patto.

La certificazione del saldo obiettivo di finanza pubblica 2017.

La certificazione del rispetto del patto è stata regolarmente inviata alla Ragioneria Generale dello Stato il 29 marzo 2018 (prot. n. 52191), da cui si rileva *il rispetto del pareggio di bilancio* per l'anno 2017 che rispetto ad un saldo obiettivo di € 115,00 presenta una differenza tra entrate e spese finali valida ai fini del saldo di finanza pubblica di € 333,00 (valori espressi in migliaia di euro).

La verifica dello stato patrimoniale e del conto economico

Lo stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale sintetizza, prendendo in considerazione i macro aggregati di sintesi, la ricchezza complessiva dell'ente, ottenuta dalla differenza tra il valore delle attività e delle passività. Il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità del singolo cespite di trasformarsi in modo più o meno rapido in denaro. Per questo motivo il modello contabile indica, in sequenza, le immobilizzazioni (suddivise in immateriali, materiali e finanziarie), seguite dall'attivo circolante (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e dai ratei e risconti attivi. Anche il prospetto del passivo si sviluppa in senso verticale con una serie di classi definite secondo un criterio diverso, però, da quello adottato per l'attivo, dato che non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa dell'elemento. Per questo motivo sono indicati in progressione il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti e, come voce di chiusura, i ratei ed i risconti passivi. La differenza tra attivo e passivo mostra il patrimonio netto, e quindi la ricchezza netta posseduta. Si tratta, naturalmente, di un valore puramente teorico dato che non è pensabile che un ente pubblico smobilizzi interamente il suo patrimonio per cederlo a terzi. Questa possibilità, infatti, appartiene al mondo dell'azienda privata e non all'ente locale, dove il carattere istituzionale della propria attività, entro certi limiti (mantenimento degli equilibri di bilancio) è prevalente su ogni altra considerazione di tipo patrimoniale.

Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Italia Bruno